

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

CONSULTAZIONE GRATUITA DEI DATI CATASTALI PER LE SOCIETA'

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata estesa anche alle società e agli enti la possibilità di consultare gratuitamente, in modalità telematica, **le banche dati ipotecaria e catastale**.

In particolare l'accesso alle informazioni sul patrimonio immobiliare delle società, è disponibile:

- per le persone giuridiche registrate ai servizi telematici Entratel
- per le persone giuridiche registrate a Fisconline.

Consultando le banche dati catastale ipotecaria è possibile ottenere:

- la visura catastale, disponibile sia per soggetto che per immobile;
- la mappa con la particella terreni;
- la planimetria del fabbricato;
- l'ispezione ipotecaria.

Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale tranne nelle provincie autonome di Trento e Bolzano e nelle altre zone in cui vige il sistema tavolare.

Infine l'Agenzia ricorda che il servizio dal 31 marzo 2014 è **attivo anche per le persone fisiche**.

BONUS RICERCA E SVILUPPO – CUMULABILITA'

Con la Risoluzione 66/E/2016 di mercoledì 3 agosto 2016, l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di una società che desiderava **cumulare il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo su due progetti diversi, con incentivi comunitari sugli stessi progetti**.

In particolare, il contribuente aveva realizzato due progetti di ricerca separati per cui aveva beneficiato:

- di incentivi comunitari pari al 50% per il primo progetto;
- di incentivi comunitari a copertura dell'intero costo del personale altamente qualificato per il secondo progetto.

La società con l'interpello, chiedeva all'Agenzia come cumulare, sui medesimi progetti, anche il credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 145/13, sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'Agenzia, ha ricordato che il bonus ReS riconosce un credito d'imposta del 25%, **calcolato sull'incremento rispetto alla media delle spese sostenute per i medesimi investimenti nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La percentuale di agevolazione sale al 50% in relazione alle spese sostenute per il personale "altamente qualificato" e per quelle relative a contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e altre imprese, o start up innovative.

Gli investimenti vanno assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti sui medesimi costi, attesa l'assenza di un divieto di cumulo del credito d'imposta con altre misure di favore.

In ogni caso, **l'importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti.**

DETRAIBILITA' DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

La Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione , legge 13 luglio 2015, n. 107 ha modificato la detraibilità delle spese scolastiche. In particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR (DPR 917/86) prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo **non superiore a 400 euro** per alunno o studente.

Con l'**interpello n. 68/E** di ieri, l'Agenzia ha risposto sulla detraibilità delle:

- spese di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
- spese relative ai servizi scolastici integrativi come assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola, trasporto scolastico.

Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, è stato precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica **sono detraibili** anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Per quanto riguarda i servizi scolastici integrativi:

- **sono detraibili** le spese sostenute per i servizi che, seppur forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica, come:
 - **l’assistenza al pasto;**
 - **il pre post scuola;**
- **non sono detraibili** le spese relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

AMMINISTRATORI – RINUNCIA AI COMPENSI – TASSABILITA’

Con la sentenza n.1335, depositata il 26 gennaio 2016, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla **tassazione legata alla rinuncia di crediti da parte dei soci**.

In particolare la sentenza riguarda due soci amministratori di S.R.L che avevano rinunciato al trattamento di fine mandato; e a cui l’Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento con la ripresa dei redditi IRPEF relativamente all’importo a cui avevano rinunciato. È il cd. **“incasso giuridico”** consistente nella presunzione che le somme che si devono incassare a cui si rinuncia, sono paragonate alla patrimonializzazione della società e pertanto devono:

- Essere soggette a ritenuta da parte della società,
- Essere soggette a tassazione per il percettore che ha rinunciato.

Secondo i giudici la rinuncia al credito di un socio rappresenta la volontà di **patrimonializzare la società** e quindi non è equiparabile alla remissione di un debito da parte di un estraneo alla compagine sociale.

La scelta della Suprema Corte si basa sul principio per cui la rinuncia al compenso da parte del socio amministratore è assimilabile alla patrimonializzazione della società con conseguente tassazione **dell’incremento del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio, da cui deriva la necessità di applicare le imposte sulla rinuncia**.

Questa sentenza è in linea con l'orientamento sia dall'Agenzia delle Entrate che dalla stessa Suprema Corte. In particolare i riferimenti sono:

- La Circolare n. 73 del 1994 dell'Amministrazione finanziaria
- La risoluzione 152/2002 dell'Agenzia delle Entrate.
- La Corte di cassazione nella sentenza 1915/2008.
- La Corte di Cassazione nella sentenza 26842/2014.

RATEAZIONI EQUITALIA DECADUTE - RIAMMISSIONE

I contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio **della rateazione**, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159) **possono nuovamente rateizzare l'importo**, fino ad un **massimo di 72 rate**, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.

Questo quanto **previsto dall'art. 13 bis del Decreto enti locali (DL 113/2016)** diventato legge il 7 agosto e pubblicato in Gazzetta il 20 agosto 2016.

La nuova **richiesta di rateazione dovrà essere presentata**, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta il 21 agosto e quindi **entro il 20 ottobre 2016**.

Inoltre anche per il **debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016** dai piani di rateazione, **che ha definito con gli uffici delle Entrate l'accertamento attraverso strumenti deflattivi** del contenzioso quali, ad esempio, l'adesione o l'acquiescenza, può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Enti locali, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Altra novità prevista dalla legge : sarà possibile presentare l'istanza ad Equitalia **senza allegare documenti** comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per **le somme iscritte a ruolo di importo non superiore a 60.000 euro** (passa quindi da 50.000 a 60.000).

[Ecco il fac simile dell'istanza](#) per essere riammessi alla rateizzazione da presentare entro il 20 ottobre 2016.

RIMBORSI IRAP ENTRO 48 MESI

Con l'ordinanza n. 15530 del 27 luglio 2016 la Cassazione fornisce un altro chiarimento nell'annosa questione dei rimborsi IRAP. Nell'ordinanza è stato chiarito che, nonostante la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale abbia reso inammissili e infondate molte questioni sulla legittimità costituzionale dell'IRAP, **il vincolo dei 48 mesi per promuovere un'istanza di rimborso riguarda esclusivamente la data del versamento.**

La vicenda processuale

La vicenda processuale è la seguente:

1. un contribuente impugna il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su una istanza di rimborso Irap presentata nel 2004 per l'annualità 1999.
2. La Commissione tributaria provinciale riconosceva i rimborsi per le annualità successive al 2000, mentre per l'anno 1999 eccepeva l'inammissibilità dell'istanza in quanto presentata oltre il termine di 48 mesi dal versamento, previsto a pena di decadenza dall'articolo 38 del Dpr 602/1973.
3. veniva proposto appello in relazione all'annualità 1999 fondato sull' "overruling". La tesi sostenuta era che il termine di decadenza di un diritto decorre dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza di esserne titolare; pertanto, nel caso di specie, "dalla data della sentenza n. 156 della Corte Costituzionale che ha reso palese al contribuente il fatto di non essere soggetto all'Irap", con la conseguenza che l'istanza di rimborso era tempestiva all'epoca in cui la stessa era stata presentata.
4. proponeva ricorso l'Amministrazione finanziaria per violazione di legge in relazione al citato articolo 38 del Dpr 602/1973.

La pronuncia della Corte di cassazione

Con l'ordinanza 15530 del 27 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Richiamando i precedenti pronunciamenti sulla questione, è stato affermato che si può parlare di "overruling" solo se sussistono i seguenti presupposti:

- il giudizio deve vertere "in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo"

- il mutamento introdotto al giudizio espresso nella sentenza, deve essere “imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso”
- il cambiamento introdotto rispetto all’indirizzo precedente deve comportare un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

Solo in presenza di tutti questi requisiti si è in presenza di "overruling" con la conseguente esclusione della preclusione derivante dall’overruling, e la tempestività dell’atto viene valutata con riferimento alla giurisprudenza consolidata al momento dell’atto stesso.

Con riferimento al caso esaminato, per il giudice di legittimità, la Ctr ha errato nel richiamare l’applicazione dell’overruling non sussistendone i descritti presupposti.

RAVVEDIMENTO DEI VERSAMENTI DI UNICO

Lunedì 22 agosto 2016 è scaduto il termine per effettuare i versamenti di UNICO 2016 prorogati con la maggiorazione dello 0,40%. Da ieri, è partita la fase in cui è possibile sanare la propria posizione con il fisco, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Dal 1° gennaio 2016, inoltre, è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il D. Lgs 158/2015 che ha ridotto al 15% la sanzione prevista in caso di versamento spontaneo entro i 90 giorni.

La prima cosa a cui prestare attenzione è la data da cui far partire il calcolo di sanzioni e interessi dovuti con il ravvedimento operoso. Per far ciò è necessario distinguere tra due scadenze:

- scadenza ordinaria (16 giugno o 7 luglio 2016 nel caso in cui si applichi la proroga);
- scadenza con maggiorazione dello 0,4% (16 luglio o 22 agosto nel caso in cui si applichi la proroga).

Attenzione: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente non ha versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né entro i successivi 30 giorni (cd. termine lungo) la data cui far partire il ravvedimento è quella di naturale scadenza cioè 16 giugno o 7 luglio.

Si ricorda che:

- i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento sprint cioè entro i 15 giorni successivi alla scadenza → la sanzione base è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo ed è pari **all’1 per cento**.

- i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento breve cioè dopo i 15 giorni successivi alla scadenza ma entro i 30 giorni successivi→ la sanzione base è ridotta a 1/10 ed è pari **all'1,5 per cento**.
- i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento lungo, cioè oltre il mese successivo ma entro i 90 giorni successivi alla scadenza, la sanzione applicabile è ridotta a 1/9 ed è **pari all'1,67%**
- i versamenti effettuati oltre i successivi 90 gironi ma entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione→ la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo ed è pari **al 3,75%**.

Le date entro cui ravvedersi

Per i soggetti che:

- possono beneficiare della proroga, l'omesso versamento del saldo 2015, o acconti 2016, potrà essere sanato, con la sanzione dell'1,67% (cioè 1/9 del 15%) **entro il prossimo 4 ottobre 2016;**
- non possono beneficiare della proroga la riduzione potrà essere applicata per i ravvedimenti posti in essere **entro il 14 settembre 2016.**

NOVITA' LAVORO

WELFARE AZIENDALE

Offerta di servizi, opere, somme e prestazioni

Ferma restando la precedente disciplina dell'art. 51 del TUIR, la **nuova formulazione** della medesima disposizione riveste un'importante innovazione. Nello specifico viene esplicitamente **estesa** la possibilità di escludere i servizi offerti al prestatore dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non solo nel caso di scelta unilaterale e volontaria da parte dell'azienda, ma **anche** nel caso di **erogazione derivante dalla stipula di contratti, accordi o regolamenti aziendali**, possibilità introdotta esplicitamente anche nelle successive lettere f) bis ed f) ter.



La novità di cui alla lettera f) prevede altresì che, in presenza di accordi negoziali, la deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro sia totale (art. 95 TUIR) e non limitata al cinque per mille come previsto dall'art. 100 del TUIR.

Nell'ambito dei servizi offerti ai soggetti riconosciuti beneficiari, gli stessi risulteranno fiscalmente agevolati secondo la disciplina in esame, a patto che il lavoratore risulti estraneo dal rapporto

economico con il soggetto erogatore del servizio, tantomeno potendo essere riconosciute eventuali somme erogate al prestatore a titolo di rimborso per la fruizione degli stessi servizi.

In relazione al contenuto della lettera f) bis dello stesso articolo del TUIR la portata innovativa, pur presente, risulta ridotta alla volontà del legislatore di meglio definire ed attualizzare la tipologia di servizi ricompresi nell'offerta da parte dell'azienda. Viene superata la categoria delle “*colonie climatiche*” ed introdotta quella dei

- “*centri estivi ed invernali*”,
- “*ludoteche*” e
- “*scuole materne*”

Si sottolinea che l'estesa formulazione del disposto di cui alla lettera f) bis, racchiude al suo interno tutte le erogazioni corrisposte a titolo di premi di merito e sussidi per studio a favore dei familiari sopra indicati, ivi ricomprese le spese per

- rette scolastiche,
- tasse universitarie,
- libri di testo,
- incentivi per studenti che raggiungano livelli di eccellenza,
- trasporto scolastico,
- iniziative incluse all'interno del piano formativo (gite, visite guidate, ecc.),
- rimborso spese per servizi di baby-sitting.

In merito all'elencazione, l'intervento potrà prevedere sia l'erogazione del servizio che il rimborso della spesa opportunamente documentata sia nell'importo che nella finalità.

Familiari anziani non autosufficienti

Con l'introduzione della disposizione di cui alla lettera f) ter dell'art. 51 TUIR, il Legislatore ha inteso ricomprendere all'interno dell'alveo della disciplina anche le tipologie di servizi volti a conciliare le esigenze di vita e di lavoro in una direzione di sostegno sociale di matrice sia nazionale che comunitaria.

La norma esplicitamente dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:



“le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (...)”

Pare evidente come il Legislatore abbia omissis il riferimento all'**erogazione di servizi** di assistenza, tuttavia tale omissione non risulta limitante nella misura in cui i servizi latamente intesi risultano **riconducibili** alla **lettera f)**.

La categoria dei soggetti non autosufficienti va ricondotta a tutti coloro che non possano autonomamente espletare le funzioni di vita quotidiana in ragione di una certificazione medica e non anche in ragione dell'età. I neonati, benché non autosufficienti, non possono essere ricompresi in tale lettera, salvo la presenza di patologie riconosciute.

Voucher

I titoli di legittimazione (voucher) sono interessati dall'art. 51 TUIR, comma 3bis, il quale dispone:



“ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.”

Preme evidenziare che la norma chiarisce che i titoli di legittimazione:

- non costituiscono denaro,
- non possono essere monetizzati,
- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare,
- non possono essere ceduti,
- l'intero valore deve dare diritto ad **un solo** bene, servizio, prestazione, opera.



A proposito di quest'ultimo punto, fermo restando che il voucher dovrà dare diritto ad un solo bene, ciò significa che non potrà mai essere oggetto di integrazione da parte del lavoratore.

Lo stesso vale per il servizio offerto che, tuttavia, non potendo essere anche in questo caso più di uno, potrà però essere caratterizzato dalla molteplicità al suo interno.

Si consideri, ad esempio, un voucher che sia volto a fornire un servizio sportivo per l'accesso ad un determinato impianto, lo stesso potrà permettere l'accesso alle piscine ma anche ai campi da tennis ed a quant'altro contenuto nell'impianto, senza per questo contravvenire all'obbligo di unicità del servizio.

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà agosto 2016

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*